



TRIBUNALE DI GROSSETO

SEZIONE PROCEDURE CONCURSUALI

Nel procedimento indicato in epigrafe il giudice designato, Dott.ssa Claudia Frosini,

rilevato che [REDACTED], residenti in Grosseto, hanno depositato ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCIII;

ritenuta la propria competenza per territorio, poiché i debitori hanno il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;

ritenuto che i ricorrenti possano essere qualificati come consumatori, trattandosi di persone fisiche che agiscono esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e) CCII);

ritenuto che i ricorrenti versino in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII (stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie);

rilevato che sono stati riportati nel ricorso ovvero depositati l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

rilevato, ad una delibazione sommaria allo stato degli atti, che non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo ai debitori (aver beneficiato esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato della esdebitazione già due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave malafede o frode);

considerato che la relazione dell'OCC presenta i requisiti richiesti dalla legge e in particolare contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai consumatori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio dei debitori, valutato in relazione al loro reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

rilevato che la proposta prevede, sulla base dell'allegato piano, nel termine di 15 anni e 5 mesi:

- il pagamento parziale (complessivamente il 62,20%) del creditore ipotecario (in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC);
- il pagamento nella misura del 15% dei creditori privilegiati;
- il soddisfacimento nella misura del 10% dei creditori chirografari

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCIII;

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati, unitamente al presente decreto, sul sito *web* di questo Tribunale o sul sito del Ministero della Giustizia;

ORDINA

che il presente decreto, la proposta e il piano siano comunicati, a cura dell'OCC a tutti i creditori entro trenta giorni, alternativamente per lettera raccomandata A/R ovvero, ove risulti un indirizzo nei pubblici registri, a mezzo posta elettronica certificata; l'OCC indicherà nella propria comunicazione un indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire le eventuali osservazioni;

AVVISA

I creditori che:

- una volta ricevuta la comunicazione, sono tenuti a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;

- nei venti giorni successivi alla comunicazione, possono presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

che l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine che precede, l'OCC, sentiti i debitori, riferisca al Giudice e proponga le modifiche al piano eventualmente necessarie.

Si comunichi ai ricorrenti e all'OCC.

Grosseto, 4.02.2025

Il Giudice
Dott.ssa Claudia Frosini

G.D. Procedure di composizione della crisi

_____ rappresentati e difesi

dall'avv. Roberto Vannetti (VNN RRT 69L27 E202S) ed elettivamente domiciliati presso il

suo domicilio digitale robertovannetti@pec.ordineavvocatigrosseto.com giusta delega in

calce al presente atto

A) che i Debitori sono ammessi alla presente procedura ai sensi dell'articolo 67 e ss. del CCI, in quanto non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dagli artt. 33 e ss. CCI (essendo consumatori, attualmente lavoratori dipendenti, senza aver mai avuto partita iva); a causa delle proprie vicissitudini familiari (malattie delle figlie e aumento dei prezzi in edilizia) si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

B) che sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall'articolo 66 CCI -in quanto i debitori sono coniugi conviventi (doc. 3 e 25) e la maggior parte del debito ha origine comune nel mutuo concesso da [REDACTED], e 67 CCI in quanto all'epoca dell'assunzione delle obbligazioni i coniugi avevano una ragionevole prospettiva di soddisfarle, non hanno compiuto atti in frode ai creditori ed hanno fornito al gestore della crisi idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come infra allegata); gli stessi inoltre, fino a quando hanno potuto ovvero fino al luglio 2023 (v. relazione gestore pag. 5), hanno soddisfatto le proprie obbligazioni;

C) che i debitori hanno fatto istanza presso l'OCC di competenza (ovvero la CCIAA della Maremma e del Tirreno) per la nomina del gestore della crisi, individuato nel Dott. Fabio Fommei;

D) che sono stati predisposti, unitamente al Gestore della Crisi, il piano delle somme dovute e la necessaria documentazione ex art. 67 CCI:



E) che per meglio rappresentare l'allegata proposta si riepilogano in sintesi i debiti pendenti e i beni e/o crediti del debitore (comunque meglio precisati negli allegati):

Debito			pagamento in %	valore
Banca TEMA 50%	65.599,38	IP	58	38.047,64
Banca Tema 50% IP degradato	27.551,77	CH	10	2.751,17
Officine spa (TIM)	1.115,69	CH	10	111,56
Axacator Italy spa (Findomestic)	63.472,19	CH	10	6.347,21
IFIS NPL (Agos Ducato)	20.104,92	CH	10	2.010,49
Comune Pom. D'arco	407,71	CH	10	40,77
ADER GR	8.990,43	PR	15	1.348,56
ADER GR	1.074,44	CH	10	107,44
ADER TO	254,88	PR	15	38,23
Totale parziale	161.019,64			50.803,07

Debito			pagamento in %	valore
Banca TEMA 50%	65.599,38	IP	58	38.047,64
Banca Tema 50% IP degradato	27.551,77	CH	10	2.751,17
Vorwerk Italia spa (Folletto)	1.315,77	CH	10	131,57
Com.Grosseto (TARI 2017-2018)	1.215,00	CH	10	121,50
ADER	3.012,71	PR	15	451,91
ADER	320,98	CH	10	32,09
Com. Grosseto (CDS	102,00	CH	10	10,20
Acquedotto del Fiora	174,72	CH	10	17,47
Totale parziale	71.740,56			41.563,55

Totale debito € **232.760,20** Totale pagamenti €. **92.445,00**

Oltre alla somme che il G.I. vorrà liquidare in favore dell'OCC (da pagarsi in prededuzione)

Beni Immobili:

appartamento ad uso abitativo sito in Grosseto, [REDACTED], censito al CF f [REDACTED]
[REDACTED] in piena proprietà al 50%
tra i coniugi

Beni mobili registrati:

- scooter Vespa Piaggio targato [REDACTED]
- Fiat 500 immatricolata anno 1997, [REDACTED]

F) che la nascita della situazione debitoria e la proposta di risoluzione della crisi possono essere così ricostruite.



Le patologie [REDACTED], ancora ad oggi sotto cure mediche fin dalla diagnosi delle rispettive patologie, continuano però a pesare dal punto di vista economico e la rata del mutuo (che nel frattempo era giunta ad oltre [REDACTED] mensili) non era più sostenibile, se non facendo economie sul cibo, sulle utenze o sui farmaci [REDACTED].

Nel 2020 viene acceso un prestito con [REDACTED] c per € [REDACTED], che sono serviti per estinguere un prestito con [REDACTED] .

Il mutuo con Banca Tema per l'acquisto della casa è stato stipulato nel 2022 ed era leggermente più alto del prezzo dell'immobile, perché quest'ultimo necessitava di ristrutturazione per essere abitato; ma in quel momento sia per problemi relativi ai tempi dei lavori di ristrutturazione sia ai costi che erano aumentati a seguito della pandemia da Covid-19 (v. art. 1 septies L. n. 106\2021), la casa era rimasta inabitabile più a lungo e la coppia si era ritrovata a pagare, oltre alla rata di mutuo superiore a [REDACTED] anche il canone di locazione e la situazione è precipitata .

Quindi per circa un anno la nuova casa è rimasta disabitata perché di fatto non agibile e quindi la coppia ha pagato mensilmente [REDACTED] tra mutuo e canone di locazione, con impossibilità di pagamento non solo dei mutui correnti, ma anche di imposte e tasse, potendo sostenere solamente il costo del vitto e delle varie utenze domestiche (oltre ai farmaci e visite per [REDACTED]).

Quindi il debito di €. 92.445,00 (ai quali andrà aggiunto in prededuzione il compenso dell'OCC) verrà pagato con rate mensili per €. 500 (pari ad € 6.000 annuali) per mesi 184,89 (pari ad anni 15,41); con la divisione della massa attiva i due componenti del nucleo familiare contribuiranno in proporzione dei propri debiti, ovvero [REDACTED] per € 350 e [REDACTED] per € 150 mensili.

Al fine di non gravare i debitori da eccessive spese per i pagamenti ed evitare errori, si chiede di saldare con le prime rate il debito ipotecario e successivamente proseguire con il saldo degli altri debiti dal minore al maggiore.

L'alternativa delle liquidazione controllata (ora da considerare quale elemento comparativo ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII) sarebbe rappresentata dalla vendita della proprietà dell'immobile adibito ad abitazione sito in Grosseto, [REDACTED].

La circostanza per la quale la futura asta immobiliare possa garantire il pagamento integrale delle obbligazioni oggi esistenti è assai difficile per il creditore con ipoteca di 1° grado (Banca Tema) e di fatto insussistente per gli altri creditori: infatti, l'immobile



ipotecato ha un valore di mercato di circa € 145.000 (v. perizia in atti dell'ag. Immobiliare Rossi) ed è gravato da ipoteca di primo grado iscritta da banca Tema a garanzia del mutuo, con debito residuo ad oggi di € 131.198,76.

La perizia in atti è particolarmente significativa, poiché ivi si dà atto della recente trattativa per la vendita di due appartamenti in Grosseto, di cui uno su via Capodistria ed uno proprio su via Monte Bianco, fornendo quindi un'attendibile valutazione.

Se anche l'immobile quindi venisse venduto in una procedura esecutiva, potremmo ipotizzare un ricavo di circa € 80.000; infatti la Giurisprudenza sul punto segue il parametro del calcolo dell'eventuale vendita al secondo esperimento d'asta; pertanto dal prezzo base di stima di € 145.000 ribassato del 20% giungiamo ad € 116.000; arriviamo poi ex art. 571 c. 2 cpc ad € 87.000; calcolando le spese di vendita abbiamo un ricavo utile di circa € 80.000.

Appare quindi congruo ed in linea con i ricavi medi di cui sopra attribuire al creditore ipotecario la somma di € 81.605,62 che corrisponde al **62,20 %** del credito vantato.(v. relazione gestore, pag.12).

Tale percentuale va valutata come accettabile poiché, come dimostrato dagli studi statistici della Banca d'Italia, il recupero medio per le posizioni debitorie assistite da garanzia reale (come in questo caso) è **pari al 40%** (v. doc.21); quindi il recupero del 62,20 % rappresenterebbe un risultato soddisfacente per l'istituto bancario.

Bisogna inoltre considerare come la vendita a terzi dell'immobile adibito ad abitazione familiare comporterebbe la necessità per i debitori di procacciarsi un nuovo alloggio, con il conseguente onere del pagamento di un canone mensile di locazione.

L'impegno economico conseguente a tale esborso farebbe lievitare sensibilmente i costi di mantenimento della famiglia, impedendo di fatto l'erogazione mensile dell'importo di euro 500,00 in favore della procedura.

I proventi dell'attività lavorativa dei due coniugi sono, poi, in gran parte assorbiti per il sostentamento proprio e della famiglia, considerando che dei tre figli nessuno è autosufficiente e che la figlia Marina è attualmente iscritta all'Università di Firenze con i connessi costi per l'affitto di un alloggio in tale città, vitto e tasse universitarie (v . doc. 22 e 23).

Infine lo scooter Piaggio è gravato da fermo amministrativo e quindi difficilmente collocabile sul mercato e la vettura targata [REDACTED], immatricolata nel 1997, non ha alcun valore di mercato secondo le riviste specializzate che non riportano alcuna valutazione per



veicoli così vetusti; far svolgere una perizia di stima probabilmente avrebbe costi anche superiori al valore del veicolo che si può quindi presumere un valore di circa € 1.000, che si ritiene irrilevante ai fini della presente procedura.

G) che il Dott. Fabio Fommei, quale Gestore della crisi, ha rilasciato, ai sensi dell'art. 68 CCII attestazione sulla ricostruzione della massa debitoria e sulla congruità del riconoscimento della qualifica di consumatore, facendo ivi constare quanto segue:” *Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, il sottoscritto gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati: • i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione; • la situazione reddituale e patrimoniale del debitore; • lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio; • il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore; **esprime il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.***(pag. 14 relazione gestore)

Tanto premesso si

RICORRE

all'intestato Tribunale affinché, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale omologare la proposta di [REDACTED].

Ex art. 14 DPR 115\2002 si dichiara che il presente procedimento ha un contributo unificato di € 98.

Si deposita :

1. nomina gestore della crisi
2. istanza c/o OCC e ricorso introduttivo del debitore
3. certificato stato di famiglia
4. dichiarazioni redditi anni 2021-2022-2023
5. visura catastale immobili di proprietà



6. visura PRA
7. visura CRIF - visura centrale rischi BI
8. e/c bancari e postali ultimi tre anni
9. estratto debitorio Agenzia Entrate Riscossione
10. atto pignoramento comune Pomigliano d'Arco
11. precisazione creditore Axactor
12. precisazione creditore bcc Tema
13. atto di precetto IFIS NPL
14. contratto mutuo ipotecario Bcc Tema
15. contratto finanziamento Findomestic
16. valutazione immobile
17. prospetti verifica valutazione merito creditizio
18. tabella compensi gestore della crisi
19. certificati medici [REDACTED]
20. certificati medici [REDACTED]
21. studio Banca d'Italia su tassi recupero sofferenze
22. contratto locazione [REDACTED]
23. iscrizione università [REDACTED]
24. [REDACTED] certificato matrimonio
25. relazione gestore dott. Fommei

Grosseto, 22 gennaio 2025

Avv. Roberto Vannetti

